

Allegato 4

**“Allegato per la disciplina del rimborso degli oneri relativi alla fornitura di farmaci in 1° ciclo di terapia ai sensi del Punto 7.7 delle Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2021 approvate con D.G.R. n. 189 del 12.02.2021”.**

**TRA**

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Joseph Polimeni, che interviene nel presente atto ai sensi del Decreto n. 101 del 11.02.2022 ,

**E**

La Struttura sanitaria Casa di Cura San Giorgio, con sede in Pordenone, via Gemelli, n. 10, C.F./P.I. 00130860935 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Maurizio Sist, (di seguito Struttura),

**Premesso che**

l'art. 9, comma 1 del DPCM del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" prevede che: *“ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali.”;*

l'art. 9 della D.G.R. n. 12/2018 "Rinnovo dell'accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private" recita: *“Il primo ciclo di terapia è una prestazione che deve essere garantita dal S.S.N. a tutti i cittadini, quale livello essenziale di assistenza come precisato dall'art. 9 del D.P.C.M. 12.01.2017 in seguito a dimissione da un ricovero ordinario o programmato ovvero in seguito a una visita specialistica; al paziente sono pertanto garantiti con primo ciclo di terapia tutti i farmaci di classe A indicati nella prescrizione e ricompresi nel Prontuario Terapeutico Aziendale, inclusi quelli distribuiti per conto delle Aziende Sanitarie.”;*

le "Linee Annuali per la gestione del Servizio Sanitario e sociosanitario regionale – anno 2018", all'interno degli obiettivi concernenti l'Assistenza Farmaceutica, al punto 3.4 specificano che: *“A seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale dovrà essere assicurata l'erogazione del 1° ciclo di terapia in distribuzione diretta sia attraverso le strutture pubbliche che private accreditate. A tal fine le Aziende invieranno alla DCS due relazioni semestrali sull'attività svolta, indicando i risultati raggiunti.”;*

le "Linee Annuali per la gestione del Servizio Sanitario e sociosanitario regionale – anno 2019", all'interno degli obiettivi concernenti l'Assistenza Farmaceutica, al punto 3.3.6 specificano che: *“le Aziende garantiscono i livelli essenziali di assistenza nell'ambito dell'assistenza sanitaria assicurando, tra l'altro l'erogazione del 1° ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o visita specialistica ambulatoriale secondo le direttive della DGR 12/2018 sia attraverso le Strutture pubbliche che private accreditate.”;*

le "Linee Annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2020", allegate alla D.G.R. n. 2195 del 20.12.2019, negli obiettivi concernenti l'Assistenza Farmaceutica, al punto 3.4.6 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali, specificano che: *“le Aziende garantiscono i livelli essenziali di assistenza nell'ambito dell'assistenza farmaceutica (art. 9 del DPCM 12.01.2017) assicurando, tra l'altro: ... - l'erogazione del 1° ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale secondo le direttive della DGR 12/2018 sia attraverso le Strutture pubbliche che private accreditate.” e che “le Aziende rafforzano le azioni in essere volte a garantire l'ottimizzazione dell'assistenza*

*farmaceutica erogata attraverso la DPC dei medicinali" e "mettono a regime gli accordi per l'erogazione del I ciclo stipulati nel corso del 2019 con le strutture private accreditate."*

le "Linee Annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2021", allegate alla D.G.R. n. 189 del 12.02.2021, negli obiettivi concernenti l'Assistenza Farmaceutica, al punto 7.7 "Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali", specificano che: "Le Aziende garantiscono i livelli essenziali di assistenza nell'ambito dell'assistenza farmaceutica (art. 9 del DPCM 12.01.2017) assicurando tra l'altro, compatibilmente con le modalità organizzative adottate nella fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid19: ... • l'erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale secondo le direttive regionali sia attraverso le Strutture pubbliche che private accreditate convenzionate con il SSR."

**le parti si impegnano a garantire l'erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale agli utenti della Struttura sanitaria Casa di Cura San Giorgio secondo le seguenti modalità:**

#### Art. 1 Ambito di applicazione

L'ASFO procederà al rimborso del costo del farmaco erogato dalla Struttura sanitaria Casa di Cura San Giorgio, senza l'aggravio di ulteriori oneri per l'ente rimborsante, rimborso che interesserà le seguenti tipologie di farmaci:

- Farmaci di classe A, indicati nella prescrizione e ricompresi nel Prontuario Terapeutico Aziendale, erogati in 1° ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero ospedaliero oppure a seguito di visita specialistica ambulatoriale, agli assistiti residenti nel territorio dell'ASFO e a quelli residenti in altre regioni;
- Eparine a basso peso molecolare prescritte ai sensi della L. 648/96 e riferite a tutti gli aventi diritto.

#### Art. 2 Requisiti per il rimborso

Al fine di procedere a un controllo puntuale sulla fornitura di farmaci in 1° ciclo, con la presente si intende fornire indicazioni alla Struttura in merito alla distribuzione di cui all'oggetto:

1. i fogli di erogazione dovranno essere in originale con l'apposizione dei fustelli dei farmaci effettivamente erogati;
2. in tale sezione andrà apposta la data di erogazione e la firma del professionista abilitato alla consegna e distribuzione del farmaco;
3. per ogni fornitura devono essere indicati tutti i campi concernenti l'individuazione anagrafica dell'assistito ricevente il farmaco: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, comune di residenza ivi incluso un numero progressivo dell'operazione.
4. idoneo database verrà approntato per l'evidenziazione del costo sostenuto e degli altri campi indispensabili per procedere al rimborso, cioè centro di erogazione, Minsan (codice ministeriale prodotto), descrizione prodotto, fascia farmaco, quantità erogata, costo unitario, costo complessivo, costo unitario ivato, costo complessivo ivato.
5. la fornitura dei Farmaci di classe A erogati in 1° ciclo di terapia, a seguito di dimissione da ricovero ospedaliero oppure a seguito di visita specialistica ambulatoriale, è legata alla data di chiusura della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) oppure alla data di effettuazione della visita ambulatoriale. La data di erogazione del farmaco in 1° ciclo deve corrispondere alla data di dimissione e non ricadere all'interno del periodo di ricovero. In quest'ultimo caso tale erogazione rientrerebbe nel D.R.G. e non sarebbe in nessun caso soggetta a rimborso;
6. il database e la documentazione cartacea, necessari per effettuare i previsti controlli da parte dell'Azienda Sanitaria, dovranno pervenire entro la fine del secondo mese successivo a quello di erogazione;
7. nella fattura elettronica dovrà comparire obbligatoriamente il codice AIC di ogni farmaco erogato.

#### Art. 2 Referenti per il rimborso

Per tutte le attività inerenti alla valutazione e al rimborso della fornitura di farmaci in 1° ciclo di terapia, la Struttura farà riferimento alla S.O.C. Assistenza Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria.

#### Art. 3 Limiti al rimborso

Il rimborso potrà essere effettuato soltanto per la fornitura dei Farmaci prescritti, a seguito di dimissione da ricovero ospedaliero oppure a seguito di visita specialistica ambulatoriale,

relativamente alle Branche specialistiche di degenza e alle Branche specialistiche ambulatoriali accreditate e oggetto dell'Accordo contrattuale con l'ASFO.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo trova applicazione per l'intero anno 2021. Nelle more del rinnovo del presente accordo contrattuale quest'ultimo deve intendersi vigente in regime di *prorogatio* per i primi tre mesi del 2022 e comunque non oltre un mese dalla trasmissione da parte dell'ASFO della proposta di convenzione per il 2022.

Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia.

Pordenone, li .....

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale  
Il Direttore generale  
(dott. Joseph Polimeni)

Per la Struttura  
Il legale rappresentante  
(dott. Maurizio Sist)





.....

.....

# Rapporto di verifica

Nome file: **allegato convSGiorgio 1 ciclo vers.1di9.9.21 .pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **18/02/2022 12:56:40 UTC**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 SIST MAURIZIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
2	 JOSEPH POLIMENI	CA: none	3	
	<b>Appendice A</b>		4	